



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA
Il Direttore Generale

Prot. n. 0005113

Roma, 31 MAR. 2009

Alle Autorità di Gestione FESR dei
Programmi Operativi 2007-2013
degli Obiettivi CONV e CRO

Loro indirizzi di posta elettronica

Oggetto: ambito di applicazione dell'art.2, comma 4 del DPR n.196 del 3/10/2008.
Regolamento "ammissibilità delle spese"

Sono pervenute a questa Direzione Generale, da parte di alcune Autorità di Gestione, richieste di chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 2, comma 4 del DPR in oggetto che testualmente recita: "*Non sono ammissibili le spese relative ad un bene rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.*"

La questione riguarda, in sostanza la possibilità di cofinanziare, a valere sui Programmi Operativi, spese relative ad interventi già finanziati con risorse nazionali.

Il tema, in realtà, è stato già affrontato nella seduta della Conferenza Stato Regioni del 31 luglio 2008, in occasione della quale le Regioni hanno espresso parere favorevole in ordine allo schema di Regolamento in oggetto, subordinandolo all'accoglimento di un chiarimento proprio in ordine alla portata del predetto comma 4 (spese effettivamente sostenute), con richiesta di provvedere ad integrare la relazione illustrativa al provvedimento.

La relazione illustrativa è stata, quindi, integrata e sul punto così, testualmente, si esprime: "*Il comma 4, enuncia il principio del "divieto del doppio aiuto", che trova applicazione in ciascuna fattispecie specifica di cui all'articolato. In base a tale principio, quindi, le singole spese, o quota parte di esse, non possono fruire contemporaneamente del sostegno di più di uno strumento finanziario nazionale o comunitario.*"

La relazione chiarisce, quindi, che il riferimento è alle "*singole spese, o quota parte di esse*". Ciò che la norma intende vietare è che la singola, specifica spesa, o quota parte di essa venga rendicontata alla Commissione europea nel caso in cui la stessa, specifica spesa o quota parte di essa, abbia già fruito di altra fonte di finanziamento.

La norma non impedisce, viceversa, un concomitante concorso finanziario (da distinte fonti) su un intervento o bene purché, appunto, le singole spese o quote parti di esse non risultino finanziate due volte. Resta, perciò, beninteso che vanno stabilite negli atti



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA REGIONALE UNITARIA COMUNITARIA

Il Direttore Generale

presupposti le regole per la definizione della compartecipazione delle fonti di finanziamento alle spese. A tal riguardo, si rimanda a quanto prescritto dal QSN che nel capitolo Attuazione, **par.VI.2.4 (pag.273)**, precisa che è in ogni caso possibile rendicontare spese relative a progetti che siano inclusi negli strumenti della programmazione unitaria.

In conclusione, a titolo puramente esemplificativo, si può prospettare che:

- è ammissibile che un progetto (o un bene) sia cofinanziato in parte da una fonte nazionale extra POR (come, ad esempio, FAS) e per la parte restante riceva il cofinanziamento del POR, fermo restando che il sostegno finanziario nazionale e quello del POR non superi complessivamente il 100% dell'investimento;
- è ammissibile che un progetto interamente già finanziato con altre risorse nazionali (FAS) possa essere rendicontato a valere sulle risorse del POR, purché ne siano rispettati i relativi requisiti di selezione/ammissibilità.

Sabina De Luca